



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione denominata "Corri con Noi" in località Marghera Venezia nel giorno 03/09/2022

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 29/08/2022 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n.531 che istituisce il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul tratto di via Nicolodi a Marghera compreso tra il vicolo d'accesso ai civici n. 3 e 5 e il civico n. 17 dalle ore 18:30 e 24:00 dal giorno 01/09/2022 fino al giorno 06/09/2022 in occasione della manifestazione denominata "Festa con Noi";
- in data 30/08/2022 con nota acquisita con prot. n. 388243 del 01/09/2022 gli organizzatori hanno comunicato che in data 03/09/2022 è prevista una corsa competitiva denominata "Corri con Noi" organizzata dalla parrocchia di San Pio X e l'associazione CDKL - Insieme Verso la Cura;
- con Delibera di Giunta Comunale n.10 del 03/02/2022 denominata Palinsesto "Le Città in Festa 2022. è stata approvata anche l'iniziativa "Corri con Noi" che si svolgerà a Marghera - Venezia;
- l'Associazione ha comunicato che per lo svolgimento della manifestazione si rende necessario anticipare alle ore 16:00 la chiusura di via Nicolodi a Marghera Venezia;

Considerato che:

- il Settore, Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni - Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi ha rilasciato l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione con prot. n. 383332 del 29/08/2022;
- ai fini dello svolgimento della manifestazione si rende necessario anticipare la chiusura di via Nicolodi alle ore 16:00;

Riconosciuto che saranno garantite le condizioni di fruibilità dell'area in oggetto salvaguardando la sicurezza dei pedoni e il regolare svolgimento della manifestazione;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. lgs del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";

Direttore Ing. Simone Agrondi - Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 59/63 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- l'artt. 5, 6 e 7, 43 del Decreto Legislativo n°285 del del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

integrare l'ordinanza dirigenziale n. 531 del 29/08/2022 prevedendo il divieto di transito in via Nicolodi nella giornata del 3 settembre 2022 dalle ore 16:00.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nel giorno 03/09/2022.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi i necessari rilasci di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della segnaletica a cura degli organizzatori della manifestazione.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.



A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 2 settembre 2022

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo

Comune di Venezia
Data: 02/09/2022, OR/2022/0000539

